

Codice A18190

D.D. 26 gennaio 2015, n. 167

Foresta Regionale "Val Sessera" - Concessione di terreni costituenti l'Alpe Mirauda, in comune di Portula (BI), al Sig. Machetto Franco, per uso pascolivo. Presa d'atto dei seguenti versamenti, Euro 564,00, canone 2015, rev. 21547/14, acc. 1523/14, Cap. 30195/14 - Euro 150,00, cauzione, rev. 21548/14, acc. 1524/14, Cap. 68080/14 - Impegno n. 3664/14, Cap. 479831/14. D.lgs. 33/13, art.23, lett. a, pubblicazione.

Premesso che:

– il Sig. Machetto Franco nato a Biella (BI) il 26.07.1970, (omissis), con lettera pervenuta il 20.08.2014, prot. n° 42900/DB14.26, ha inoltrato un'istanza intesa ad ottenere il rilascio della concessione di terreni facenti parte della Foresta Regionale "Val Sessera", costituenti l'Alpe Mirauda, in comune di Portula (BI), distinti a catasto al foglio 1 particelle 2 – 4 – 5 – 8 – 13 – 14; per una superficie complessiva di 83.23.70 ha, per un carico massimo di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino) pari a 1 UBA per ettaro, per la durata di anni 6 (sei) dal 2015 al 2020, limitatamente al periodo annuale del pascolo, così come descritto nell'art. 46 punto 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4":

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre 1.500	15 maggio	15 ottobre

– la pubblicazione presso l'albo pretorio del Comune di Portula (BI), richiesta del 16.09.2014, prot. n° 46581/DB14.26, non ha prodotto ulteriori istanze per l'utilizzo dei predetti beni regionali.

– il concessionario ha ottemperato a quanto richiesto nella nota del 21.10.2014, prot. n° 53981/DB14.26, firmando gli atti di concessione e producendo l'attestazione di versamento di canone relativo alla stagione pascoliva 2015 per un importo di Euro 564,00 e cauzione per un importo di Euro 150,00;

– l'atto di concessione, repertorio n° 1135 del 26.01.2015 è agli atti presso il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche di Vercelli;

– le norme che regolamentano i rapporti fra l'Amministrazione Regionale e il concessionario sono contenute nell'atto di concessione allegato alla presente determinazione.

Considerato che:

– a seguito della D.G.R. n° 2-9520 del 02.09.2008, la materia relativa alla gestione delle proprietà silvo-pastorali regionali, ivi compresi i vivai, e i provvedimenti amministrativi relativi agli affitti e le concessioni d'uso di baite e terreni compete al Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche della Regione Piemonte di Vercelli.

Ritenuto di:

– poter provvedere all'assegnazione dei beni regionali richiesti per la durata di anni 6 (sei), dal 2015 al 2020, nei limiti di utilizzo descritti in premessa, al canone annuo di Euro 564,00, da aggiornare annualmente in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT, ed alle altre condizioni presenti nell'allegato atto di concessione;

viste le leggi regionali 5 febbraio 2014, n. 1 e 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016”

visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R;

tutto ciò premesso e attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n° 165/01;

visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008;

vista la L.R. 7/01;

determina

per le considerazioni espresse in premessa:

1)di rilasciare la concessione di terreni costituenti l’Alpe Mirauda, in comune di Portula (BI), descritti in premessa, al Sig. Machetto Franco, per uso pascolivo;

2)di fissare la durata della suddetta concessione in anni 6 (sei), dal 2015 al 2020, nei limiti di utilizzo descritti in premessa, al canone annuo di Euro 564,00, da aggiornare annualmente in misura pari alle variazioni accertate dall’ISTAT in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, approvando tutte le condizioni presenti nell’allegato atto di concessione;

3)di disporre in Euro 150,00 l’importo cauzionale previsto dalla L.R. 23 gennaio 1984, n° 8;

4)di prendere atto che l’importo di Euro 564,00 quale canone anticipato riferito alla stagionalità pascoliva 2015, risulta essere già stato versato dal concessionario sul conto corrente postale n° 10364107 intestato a Tesoreria Regione Piemonte - P.zza Castello n° 165 - 10122 Torino, come si evince dalle pezze giustificative agli atti presso il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche di Vercelli ed è stato introitato sul Cap. 30195 del bilancio 2014, reversale n. 21547/14, accertamento n. 1523/14, mentre l’importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

5)l’importo cauzionale di Euro 150,00, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, risulta essere già stato versato dal concessionario sul conto corrente postale n° 10364107 intestato a Tesoreria Regione Piemonte - P.zza Castello n° 165 - 10122 Torino, come si evince dalle pezze giustificative agli atti presso il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche di Vercelli ed è stato introitato sul Cap. 68080 del bilancio 2014 reversale n. 21548/14, accertamento n. 1524 e la relativa restituzione verrà effettuata, alla scadenza della concessione, previa richiesta scritta del concessionario, sul capitolo di spesa del relativo bilancio corrispondente al Cap. 479831 del bilancio 2014.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 lett. a, D.lgs. 33/2013.

Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Francesco Caruso

Allegato

ATTO DI CONCESSIONE D'USO DI TERRENI COSTITUENTI IL PASCOLO DENOMINATO ALPE MIRAUDA FACENTE PARTE DELLA FORESTA REGIONALE "VAL SESSERA", IN COMUNE DI PORTULA (BI), PER USO PASCOLIVO, AL SIG. MACHETTO FRANCO.

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dal Dirigente del Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche, Dr. Francesco Caruso nato a Milano (MI) il 17.03.1954 (omissis) domiciliato ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Vercelli, Via F.lli Ponti n° 24, abilitato alla stipulazione del presente contratto dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23,

C O N C E D E

al Sig. Machetto Franco nato a Biella (BI) il 26.07.1970, (omissis), domiciliato ai fini del presente contratto all'indirizzo sopra citato, l'uso dei terreni costituenti il pascolo denominato Alpe Mirauda, facente parte della Foresta Regionale "Val Sessera", in comune di Portula (BI), distinti a catasto al foglio 1 particelle 2 - 4 - 5 - 8 - 13 - 14, come da cartografia in allegato, aventi una superficie complessiva di 83.23.70 ha, per un carico massimo di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino) pari a 1 UBA per ettaro. La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), dal 2015 al 2020, limitatamente al periodo annuale del pascolo, così come descritto nell'art. 46 punto 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4":

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre 1.500	15 maggio	15 ottobre

ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta.

Il concessionario qualora intenda ottenere il rinnovo della concessione dovrà presentare apposita istanza all'Amministrazione Regionale almeno sei mesi prima della scadenza, restando convenuto

che ove il concessionario resti nel possesso del bene oltre la scadenza, sarà tenuto a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 564,00, da corrispondersi in un'unica soluzione anticipata. Ad ogni scadenza annuale il canone verrà aggiornato in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; ai fini del calcolo vengono considerate le variazioni ISTAT verificatesi nel mese di dicembre antecedente la data di inizio della concessione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Qualora, trascorso un mese dalla scadenza pattuita, i canoni dovuti non siano stati regolarmente ed esattamente corrisposti, saranno dovuti dal giorno stesso della scadenza e senza necessità di costituzione in mora, anche gli interessi legali. Il concessionario ha costituito l'aggiornamento cauzionale previsto dall'art. 20 della L.R. n° 8 del 23.01.1984, stimato in Euro 150,00 ad integrazione di quello precedentemente versato di Euro 132,00, in relazione al contratto rep. n° 1029 del 30.07.2009.

Art. 3. - In caso di rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, la parte sarà tenuta al pagamento del canone dovuto fino allo spirare dell'anno in corso alla data di rinuncia.

Art. 4 - Il concessionario dovrà monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 20%. La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno. Il carico massimo di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino), ai fini della buona conservazione della cotica erbosa del pascolo medesimo, non deve superare il valore di 1 UBA per ettaro. Il pascolo deve essere suddiviso in comparti, in rapporto alla superficie ed al numero dei capi, in modo da evitare il sovraccarico, la lunga permanenza del bestiame ed ottenere lo sfruttamento dell'erba alla sua piena maturazione. Il concessionario s'impegna a mantenere il pascolo nelle migliori condizioni, impedendo lo sconfinamento del bestiame pascolante,

obbligandosi a consegnarlo, al termine della concessione libero da ogni materiale estraneo e a non bruciare i pascoli oggetto del presente atto.

Art. 5- Il concessionario si dichiara responsabile e garante per qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri. E' inoltre obbligo del concessionario farsi carico della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dall'utilizzo dei Beni Immobili di cui alla presente concessione.

Art. 6 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità, di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone annuo già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 7 - Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario. Le opere aventi carattere straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dal concedente.

Art. 8 - E' vietato al concessionario di cedere sia a titolo gratuito che oneroso, in tutto o in parte, il fabbricato ed i terreni in concessione senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, pena la revoca della concessione.

Art. 9 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al bene dato in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa

Art. 10 - Il concessionario rinuncia ad eventuali indennizzi per riduzione della superficie pascoliva e della produzione foraggera.

Art. 11- Il concessionario dovrà adempiere alle prescrizioni di legge in materia di agricoltura e foreste ed alle norme comunali, denunciando immediatamente agli organi competenti, tutti gli animali ammalati di malattie infettive, diffusive o comunque sospette, secondo le vigenti norme di

Polizia Veterinaria (D.P.R. 08.02.1954 n. 320 e succ. modificazioni) e in conformità ai provvedimenti emanati dall'Uff. Veterinario Prov.

Art. 12 - Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire il bene nello stato in cui a quel momento si trova riconoscendo espressamente che eventuali opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite all'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino del bene a cura e spese del concessionario. Analogo diritto spetta alla Regione nelle ipotesi di rinuncia da parte del concessionario o di revoca della concessione.

Art. 13 - La presente convenzione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora il concessionario non dovesse attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 14 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

Le parti approvano senza riserva e cumulativamente tutte le condizioni del presente contratto.

Inoltre ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste agli artt. 5-6-8-9-10-11-12-13-14.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO